



2020/2531(RSP)

21.2.2020

# PROGETTO DI PROPOSTA DI RISOLUZIONE

presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B9-0000 e B9-0000

a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento

Strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità  
(2020/2531(RSP))

**Maria Spyra**ki, **Maria Arena**, **Frédérique Ries**, **Sven Giegold**, **Oscar Lancini**, **Pietro Fiocchi**, **Anja Hazekamp**

a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

**B9-0000/2020**

**Risoluzione del Parlamento europeo su una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità  
(2020/2531(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (7° PAA) e la sua visione fino al 2050,
- visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("regolamento REACH"),
- visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("regolamento CLP"),
- visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi,
- visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari,
- visto il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti,
- visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose,
- visto il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare,
- viste la direttiva (UE) 2017/2398 del 12 dicembre 2017, la direttiva (UE) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e la direttiva 2019/983 del 5 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro,
- vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici,
- viste le conclusioni del Consiglio del 26 giugno 2019 dal titolo "Verso una strategia

dell'Unione per una politica sostenibile in materia di sostanze chimiche",

- visti l'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS),
- viste le conclusioni del Consiglio del 4 ottobre 2019 dal titolo "Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile",
- visti gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024, in particolare la strategia tesa verso un inquinamento zero per l'Europa,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 intitolata "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640),
- vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018, dal titolo "Un pianeta pulito per tutti – Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra" (COM(2018)0773) e l'analisi approfondita a sostegno di tale comunicazione<sup>1</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2018 dal titolo "Relazione generale della Commissione sull'applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi – Conclusioni e azioni" (COM(2018)116) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna,
- vista la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2018 dal titolo "Verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini" (COM(2018)734),
- vista la relazione della Commissione del 7 novembre 2018 dal titolo "Riesame del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino (COM(2018)739),
- vista la relazione della Commissione del 25 giugno 2019 dal titolo "Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate" (COM(2019)264),
- vista la sua risoluzione del 24 aprile 2009 sugli aspetti normativi in tema di nanomateriali (2008/2208(INI)),
- vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI)),
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'attuazione del 7° programma d'azione per l'ambiente (2017/2030(INI)),
- vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di

---

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com\\_2018\\_733\\_analysis\\_in\\_support\\_en\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/pages/com_2018_733_analysis_in_support_en_0.pdf)

- sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (2018/2589(RSP)),
- vista la comunicazione della Commissione, del 16 gennaio 2018, sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2018)0020),
  - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI)),
  - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari (2017/2128(INI)),
  - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla procedura di autorizzazione dei pesticidi nell'Unione (2018/2153(INI)),
  - vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI)),
  - vista la sua risoluzione del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (2019/2683(RSP)),
  - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)),
  - vista la sua risoluzione del x X 2020 su un approccio strategico ai prodotti farmaceutici nell'ambiente (2019/2816(RSP)),
  - vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente del 29 aprile 2019 dal titolo "Global Chemicals Outlook II - From Legacies to Innovative Solutions: Implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development",
  - vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019, dal titolo "L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020" (SOER 2020),
  - visto lo studio del mese di agosto 2017 commissionato dalla Commissione europea dal titolo "Study for the strategy for a non-toxic environment of the 7th Environment Action Programme"<sup>2</sup>,
  - visto lo studio del mese di gennaio 2019, aggiornato nel maggio 2019, commissionato dalla commissione PETI del Parlamento europeo dal titolo "Endocrine Disruptors: From Scientific Evidence to Human Health Protection"<sup>3</sup>,
  - vista l'interrogazione alla Commissione su una strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità (O-000000/2019 – B9-0000/2019),
  - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

---

<sup>2</sup> <https://op.europa.eu/s/nJFb>

<sup>3</sup> [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL\\_STU\(2019\)608866\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf)

- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
1. accoglie con favore l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche;
  2. invita la Commissione a presentare una strategia in materia di sostanze chimiche che garantisca in modo efficace un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, riducendo al minimo l'esposizione a sostanze chimiche pericolose;
  3. sottolinea che la nuova strategia dovrebbe essere coerente con gli altri obiettivi politici del Green Deal e completarli;
  4. ritiene che la strategia per le sostanze chimiche dovrebbe conseguire coerenza e sinergie tra la legislazione in materia di sostanze chimiche (ad esempio REACH, CLP, POP, mercurio, prodotti fitosanitari, biocidi) e la relativa legislazione dell'Unione, inclusa la legislazione specifica per prodotto (ad esempio giocattoli, imballaggi alimentari, prodotti da costruzione, imballaggi), la legislazione generale sui prodotti (ad esempio progettazione ecocompatibile, marchio di qualità ecologica), la legislazione sui comparti ambientali (ad esempio acqua e aria) nonché la legislazione sugli impianti industriali (ad esempio IED e direttiva Seveso III);
  5. sottolinea che la strategia per le sostanze chimiche deve rispettare la gerarchia di azioni in materia di gestione dei rischi, che privilegia la prevenzione, l'eliminazione e la sostituzione dell'esposizione alle misure di controllo;
  6. sottolinea che la strategia dovrebbe rispecchiare appieno il principio di precauzione e il principio "chi inquina paga";
  7. sottolinea che la nuova strategia per le sostanze chimiche dovrebbe essere basata su prove scientifiche solide e aggiornate e che la successiva azione normativa dovrebbe essere accompagnata da valutazioni d'impatto che tengano conto del contributo delle parti interessate;
  8. ritiene che tutte le lacune normative nella legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche dovrebbero essere colmate e che la nuova strategia per le sostanze chimiche dovrebbe contribuire efficacemente alla rapida sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti e di altre sostanze chimiche pericolose, tra cui gli interferenti endocrini, le sostanze chimiche molto persistenti, le sostanze neurotossiche e quelle immunotossiche, nonché contrastare gli effetti combinati delle sostanze chimiche, le nanoforme delle sostanze e l'esposizione alle sostanze chimiche pericolose contenute nei prodotti; ribadisce che un eventuale divieto di tali prodotti chimici dovrebbe tenere conto di tutti gli aspetti della sostenibilità;
  9. sottolinea la necessità di un chiaro impegno a garantire il finanziamento per migliorare la ricerca su alternative più sicure e a promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche nocive, la produzione non tossica e l'innovazione sostenibile;
  10. ribadisce la necessità di ridurre al minimo le sperimentazioni sugli animali con l'ausilio di nuove metodologie di approccio e chiede maggiori sforzi e finanziamenti a

tal fine, con l'obiettivo di stabilire valutazioni della sicurezza non basate sugli animali in tutta la legislazione pertinente, in aggiunta a quella sui cosmetici; si rammarica che permangano ostacoli all'utilizzo e all'accettazione di metodi di sperimentazione alternativi (non animali) a fini normativi, in parte legati a lacune negli orientamenti disponibili in materia di sperimentazione<sup>4</sup> e chiede un intervento per porre rimedio a tale situazione;

11. ritiene che la strategia dovrebbe estendere l'utilizzo di una valutazione del rischio generale a tutta la legislazione;
12. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che gli effetti combinati siano affrontati appieno in tutta la legislazione pertinente, incluso lo sviluppo di nuovi metodi di sperimentazione e la revisione dei requisiti in materia, ove necessario;
13. plaude al principio "una sostanza – una valutazione del rischio" al fine di utilizzare meglio le risorse delle agenzie e degli organismi scientifici dell'Unione, evitare la duplicazione degli sforzi, ridurre il rischio di esiti divergenti delle valutazioni, accelerare e rendere coerente la regolamentazione delle sostanze chimiche e garantire una maggiore tutela della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per l'industria;
14. sottolinea la necessità di un approccio più integrato alla valutazione delle sostanze chimiche con pericoli, rischi o funzioni simili all'interno di un gruppo; invita pertanto la Commissione a basarsi su un approccio per gruppi su scala più ampia sia nella valutazione sia nelle successive azioni di regolamentazione, al fine di evitare deplorable sostituzioni; sottolinea che l'approccio "una sostanza – una valutazione del rischio" non dovrebbe contraddire o impedire lo sviluppo di un approccio per gruppi, inteso a valutare le famiglie nel loro insieme;
15. ritiene che misure normative siano necessarie per proteggere i gruppi vulnerabili; invita la Commissione ad adottare una definizione trasversale di gruppi vulnerabili, ad adeguare le valutazioni dei rischi e ad allineare la protezione dei gruppi vulnerabili in tutta la legislazione sulle sostanze chimiche;
16. chiede che la strategia migliori l'attuazione di REACH per quanto riguarda la registrazione, la valutazione e l'autorizzazione; ribadisce il principio "no data, no market" (commercializzazione solo previa disponibilità dei dati); chiede di garantire l'aggiornamento obbligatorio dei fascicoli di registrazione sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche disponibili; chiede trasparenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di registrazione e l'attribuzione all'ECHA del potere esplicito di revocare i numeri di registrazione in caso di persistenza dell'infrazione;
17. ritiene che sia necessario migliorare e accelerare la valutazione delle sostanze;
18. chiede alla Commissione e agli Stati membri di astenersi dall'autorizzare sostanze e approvare prodotti con serie di dati incomplete sui rischi per la salute e l'ambiente;

---

<sup>4</sup> "Risultati del controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche (escluso REACH) e sfide, lacune e debolezze individuate" (COM(2019)264).

19. invita la Commissione a consentire un controllo normativo rapido, efficiente e trasparente delle sostanze chimiche nocive e a sviluppare e attuare un sistema di allerta rapida per identificare i rischi nuovi ed emergenti, al fine di garantire un rapido follow-up normativo a monte;
20. sottolinea che la legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti dovrebbe essere rivista;
21. è preoccupato per le numerose incongruenze nella legislazione dell'Unione per quanto riguarda le sostanze PBT/vPvB quali identificate nel controllo dell'adeguatezza; invita la Commissione a presentare un piano d'azione chiaro e proposte legislative su come affrontare tutte le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili nonché le sostanze chimiche persistenti e mobili in tutta la legislazione pertinente e nei comparti ambientali, incluso il piano d'azione per l'eliminazione graduale di tutte le sostanze perfluoroalchiliche nel quadro della strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità;
22. reitera il suo appello del 18 aprile 2019 per un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini, in particolare al fine di adottare una definizione orizzontale basata sulla definizione dell'OMS per le sostanze sospettate di essere interferenti endocrini, così come per gli interferenti endocrini accertati e presunti, in linea con la classificazione delle sostanze CMR ai sensi del regolamento CLP, rivedere di conseguenza i requisiti in materia di dati, ridurre in modo efficace l'esposizione complessiva delle persone e dell'ambiente agli interferenti endocrini, presentare proposte legislative volte a inserire disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini nella legislazione sui giocattoli e i cosmetici per trattare gli interferenti endocrini come sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e rivedere la legislazione sugli imballaggi alimentari per sostituire gli interferenti endocrini;
23. reitera il suo appello del 14 marzo 2013 volto a considerare gli interferenti endocrini come sostanze "prive di soglia";
24. invita la Commissione a introdurre nuove classi di pericolo nel regolamento CLP (ad es. per gli interferenti endocrini);
25. sottolinea che la strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità dovrebbe migliorare la valutazione delle sostanze complesse (ad esempio sostanze di composizione sconosciuta o variabile) e la registrazione dei polimeri, in particolare sostenendo l'ECHA nello sviluppare ulteriormente le soluzioni già messe in atto (ad esempio il profilo di identità della sostanza); chiede lo sviluppo di metodi specifici per valutare questo tipo di sostanze, che consentano un approccio scientifico solido e siano praticamente applicabili;
26. chiede la piena attuazione della legislazione sui prodotti fitosanitari; chiede alla Commissione di pubblicare quanto prima i risultati dell'esercizio REFIT relativo alla legislazione sui prodotti fitosanitari; invita la Commissione ad accelerare la transizione dell'Europa verso pesticidi a basso rischio e a ridurre la dipendenza dai pesticidi, al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e sostenere in tal modo gli agricoltori;

27. sottolinea il preoccupante ritardo nell'attuazione del programma di riesame e la necessità di garantire una ri(valutazione) più rapida ed esauriente dei principi attivi biocidi, dei coformulanti e dell'intero prodotto – anche per quanto riguarda le proprietà di interferente endocrino – al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
28. sottolinea l'importanza di sviluppare cicli di materiali non tossici; ribadisce che, nel rispetto della gerarchia dei rifiuti, la prevenzione è prioritaria rispetto al riciclaggio e che, di conseguenza, il riciclaggio non deve giustificare il perpetuarsi dell'uso di sostanze tradizionalmente pericolose;
29. ritiene che la comunicazione di tutte le sostanze chimiche pericolose nei prodotti lungo la catena di fornitura ai consumatori e ai gestori dei rifiuti sia un prerequisito per il conseguimento di cicli di materiali non tossici;
30. invita la Commissione a garantire che un sistema di informazione pubblica di facile uso sulle sostanze pericolose presenti nei materiali, nei prodotti e nei rifiuti sia rapidamente stabilito e messo a disposizione in tutte le lingue dell'Unione;
31. sottolinea che la strategia dovrebbe aiutare l'industria chimica a raggiungere la neutralità climatica e gli obiettivi di inquinamento zero, oltre a sostenere il buon funzionamento del mercato interno, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione dell'industria dell'UE;
32. chiede che sia fornito sostegno alle PMI per aiutarle a rispettare la legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche;
33. sottolinea che la legislazione è fondamentale per orientare l'innovazione necessaria per la transizione verso un settore delle sostanze chimiche circolare e sostenibile e investimenti a lungo termine;
34. sottolinea la necessità che la legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche fornisca incentivi per una chimica, materiali (comprese le materie plastiche) e tecnologie sostenibili, comprese le alternative non chimiche, sicure e non tossiche fin dalla progettazione;
35. ricorda che le entrate tariffarie riscosse dall'ECHA saranno sostanzialmente ridotte; chiede un meccanismo di finanziamento sostenibile, al fine di garantire il suo corretto funzionamento a lungo termine e di eliminare le inefficienze dovute alla separazione delle linee di bilancio, fornendo le risorse necessarie per soddisfare la crescente domanda sulle sue attuali attività e risorse supplementari sufficienti per eventuali lavori aggiuntivi;
36. chiede la piena attuazione della legislazione dell'Unione in materia di sostanze chimiche; invita gli Stati membri a dedicare sufficienti capacità per migliorare l'applicazione della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche e invita la Commissione e l'ECHA a fornire un sostegno adeguato a tale scopo;
37. invita la Commissione a garantire che i prodotti importati rispettino le stesse norme che disciplinano le sostanze chimiche e i prodotti fabbricati nell'Unione; ritiene che



occorra rafforzare i controlli di non conformità all'interno dell'Unione e alle sue frontiere;

38. reputa che le norme dell'Unione in materia di sicurezza delle sostanze chimiche dovrebbero essere promosse a livello internazionale;

o

o o

39. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.